

RIVISTA
TRIMESTRALE
DI DIRITTO
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA
DI
DOTTRINA
E
GIURISPRUDENZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

G. ALPA - M. ANDENAS - A. ANTONUCCI
F. CAPRIGLIONE - R. MASERA - R. Mc CORMICK
F. MERUSI - G. MONTEDORO - C. PAULUS

Supplemento al n. 4/2022

ISSN: 2036 - 4873

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

WWW.RTDE.LUISS.IT

La sede della Rivista è presso
la Fondazione G. Capriglione Onlus,
Università Luiss G. Carli,
Viale Romania 32, 00197 Roma.

Direzione Scientifica

G. Alpa - M. Andenas - A. Antonucci - F. Capriglione - R. Masera
F. Merusi - R. McCormick - G. Montedoro - C. Paulus

Direttore Responsabile

F. Capriglione

Comitato Editoriale

V. Lemma - E. Venturi - D. Rossano - N. Casalino - A. Troisi

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere
riprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus su altre
proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE

L. Ammannati, E. Bani, P. Benigno, R. Bifulco, A. Blandini, C. Brescia Morra, M. Brogi, R. Calderazzi, E. Cardi, A. Cilento, M. Clarich, A. Clarizia, R. Cocozza, G. Colavitti, F. Colombini, G. Conte, P. E. Corrias, C. G. Corvese, L. De Angelis, M. De Benedetto, P. De Carli, C. De Caro, P. de Gioia Carabellese, M. De Poli, G. Desiderio, L. Di Brina, L. Di Donna, G. Di Gaspare, F. Guarracino, F. Di Porto, G. Di Taranto, V. Donativi, M. V. Ferroni, L. Foffani, C. Fresa, P. Gaggero, I. Ingravallo, C. Irti, R. Lener, M. Libertini, P. Lucantoni, L. Ludovici, N. Lupo, M. B. Magro, F. Maimeri, A. Mangione, E. Maria Lombardi, G. Martina, S. Martuccelli, M. Maugeri, R. Miccù, F. Moliterni, S. Monticelli, G. Napolitano, G. Niccolini, A. Niutta, M. Passalacqua, M. Pellegrini, M. Proto, M. Rabitti, N. Rangone, P. Reichlin, R. Restuccia, A. Romano, A. Romolini, C. Rossano, G. Ruotolo, C. Russo, A. Sacco Ginevri, I. Sabbatelli, F. Sartori, A. Sciarrone, M. Sepe, G. Sicchiero, D. Siclari, G. Terranova, G. Tinelli, V. Troiano, A. Urbani, P. Valensise, A. Zimatore

REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi inviati alla Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia sono oggetto di esame da parte del «Comitato scientifico per la valutazione» secondo le presenti regole.

1. Prima della pubblicazione, tutti gli articoli, le varietà, le note e le osservazioni a sentenza inviati alla *Rivista* sono portati all'attenzione di due membri del *Comitato*, scelti in ragione delle loro specifiche competenze ed in relazione all'area tematica affrontata nel singolo contributo.
2. Il contributo è trasmesso dalla *Redazione* in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione, ai membri del *Comitato*, perché i medesimi – entro un congruo termine – formulino il proprio giudizio.
3. In ciascun fascicolo della *Rivista* sarà indicato, in ordine alfabetico, l'elenco dei membri del *Comitato* che hanno effettuato la valutazione dei contributi pubblicati.
4. In presenza di pareri dissenzienti, la *Direzione* si assume la responsabilità scientifica di procedere alla pubblicazione, previa indicazione del parere contrario dei membri del *Comitato*.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato (a revisione, integrazione o modifica), la *Direzione* promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle indicazioni dei membri del *Comitato*, assumendosi la responsabilità della verifica.

I CONTRIBUTI DEL PRESENTE FASCICOLO SONO STATI VALUTATI DA:

L. Di Brina, M. Sepe

TEMI E PROBLEMI DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

Pubblicazione degli atti del Convegno

“L’ecosistema del mercato europeo tra diritto e innovazione”

tenutosi il 24 giugno 2022 presso l’Università di Pisa

a cura di Michela Passalacqua

INDICE

| | |
|---|----|
| MAURO GIUSTI – <i>Un grazie e... ADDitotE!</i> (Thank you and... ADDitotE!) | 1 |
| MIRELLA PELLEGRINI – <i>Un doveroso contributo di affetto e gratitudine</i> (A heartfelt act of affection and gratitude)..... | 16 |
| MICHELA PASSALACQUA – <i>Presentazione</i> (Introduction)..... | 19 |

PARTE I. SOSTENIBILITÀ, MERCATI E REGOLE

| | |
|---|-----|
| FRANCESCO CAPRIGLIONE – <i>Responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile</i> (Corporate Social Responsibility and Sustainable Development)..... | 22 |
| SANDRO AMOROSINO - <i>“Neoprogrammazioni” pubbliche o private e mercati in trasformazione</i> (Public and Private ‘Neo-Programming’ and Changing Markets)..... | 46 |
| GIOVANNI LUCHENA - <i>Il “nuovo” intervento pubblico nell’economia: come sistema di deroghe e come coprogrammazione a impulso europeo</i> (The “new” public intervention in the economy: as a system of derogations and as a European-driven co-programming)..... | 57 |
| CONCETTA BRESCIA MORRA - <i>Chi salverà il pianeta? Lo Stato o le grandi corporation? Esg: una formula ambigua e inutile</i> (Who will save the planet: the State or the large corporations? ESG: an ambiguous and useless formula)..... | 78 |
| SARA LANDINI - <i>Sostenibilità e “diritto dei privati”. Il caso dei contratti sostenibili nel settore turistico</i> (Sustainability and private autonomy. The case of sustainable tourism contract in Tourism Market Sector)..... | 100 |

| | |
|--|-----|
| MATTEO DE POLI - <i>La governance dei mercati finanziari</i> (The governance of financial markets)..... | 125 |
| LAURA AMMANNATI, ALLEGRA CANEPA - <i>Intervento pubblico e finanza sostenibile per la transizione ecologica</i> (Towards the ecological transition: State measures and sustainable finance)..... | 136 |
| ROSA CALDERAZZI - <i>La sostenibilità nell'impresa bancaria</i> (Sustainability in banking)..... | 168 |
| VALERIANA FORLENZA - <i>La conformazione della corporate governance bancaria nel contesto della transizione ecologica</i> (Shaping banking corporate governance in the context of the ecological transition)..... | 193 |
| ANNA MARIA PANCALLO - <i>Fattori ESG e governance bancaria</i> (ESG factors and banking governance)..... | 212 |
| GIULIA SCHNEIDER - <i>Per un approccio sostanziale alla finanza sostenibile: il greenwashing alla prova del rischio di condotta</i> (The Need of a Substantial Approach to Sustainable Finance: Greenwashing Practices under the Lenses of Conduct Risk)..... | 222 |
| DONATO VESE - <i>Unione bancaria e cooperazione nell'era delle crisi. Alla ricerca di un modello giuridico-organizzativo della governance multilivello</i> (Banking Union and Cooperation in an Era of Crises: Seeking a Legal and Organisational Multi-Level Governance Model)..... | 277 |
| CLAUDIA MARASCO - <i>Il mercato dei green bond alla prova della disciplina europea</i> (Green bond market under European law test)..... | 327 |

PARTE II. ECOSISTEMI DIGITALI E INNOVAZIONI GIURIDICHE

| | |
|--|-----|
| FRANCESCO CIRAIOLO - <i>L'ecosistema digitale e l'evoluzione dei mercati</i> (Digital ecosystem and the evolution of markets)..... | 342 |
| FRANCESCA MATTASSOGLIO - <i>In attesa dell'euro digitale. Alcune riflessioni di carattere giuridico</i> (Waiting for the digital euro. Some legal thoughts)..... | 360 |
| ROBERTO CARATOZZOLO - <i>L'evoluzione digitale dell'impresa bancaria</i> (The digital transformation of the bank industry)..... | 391 |
| LORENZO RODIO NICO - <i>Il futuro della Pubblica Amministrazione ad un anno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i> (The future of public administration one year after the approval of the National Recovery and Resilience Plan) | 411 |

PARTE III. L'INTERVENTO PUBBLICO PER UNA TRANSIZIONE SOCIALE

| | |
|---|-----|
| PAOLOEFISIO CORRIAS - <i>Dignità della persona e mercato</i> (How to govern the transition in and of the market)..... | 435 |
| ELISABETTA BANI, ELENA SIGNORINI - <i>Come governare la transizione del e nel mercato</i> (How to govern the transition in and of the market)..... | 458 |
| TAMARA FAVARO - <i>Transizione sociale e sostenibilità dell'abitare: la «funzione pubblica della casa» tra regolazione e programmazione</i> (Social transition and housing sustainability. the «Public function of housing» between regulation and planning)..... | 481 |
| STEFANIA CAVALIERE - <i>Il Green Deal e il tempo delle crisi</i> (The green deal and time of crises)..... | 526 |

| | |
|---|-----|
| ALESSANDRA CAMEDDA - <i>Il mercato elettrico tra vulnerabilità e sostenibilità</i> (Vulnerability and sustainability in the electricity market)..... | 543 |
| ALESSANDRA POLISENO - <i>Cultura e sviluppo economico: prime riflessioni</i> (Culture and Economic Development: First Reflections)..... | 558 |
| MAURO GIUSTI - <i>Traslazioni demografiche abnormi. Paradigmi esemplari per regolarne le criticità economiche</i> (Abnormal demographic translations. Exemplary paradigms for regulating critical economic issues)..... | 574 |

L'EVOLUZIONE DIGITALE DELL'IMPRESA BANCARIA *

(The digital transformation of the bank industry)

ABSTRACT: *Currently the financial system is affected by radical changes, due to the growing development of digital technology that is modifying business models, the way goods and services are produced and provided. In this scenario, the PSD2 Directive has increased this digital transformation, regulating the new business model called Open Bank. It has transformed both the payment service market and, above all, all the banking system, leading it towards a logic of sharing and collaboration with other non-banking businesses, through new technological applications known as API. Traditional banks have to reorganize themselves, either alone or through collaborations with new entrants, changing the relationship with their customers and their structures. Banks' digitalization can be useful to individuals and to the entire system, but it can also be dangerous for users, due to excessive disintermediation of circulation of savings. For these reasons it is necessary for banks to maintain their central role in economic mechanisms, immediately and correctly adjusting themselves to the digital transformations underway.*

SOMMARIO: 1. Innovazione tecnologica e digitalizzazione del sistema finanziario. –2. Il riconoscimento giuridico del nuovo modello di banca aperta. – 3. La riorganizzazione dell'impresa bancaria e i possibili scenari della sua evoluzione digitale. – 4. Il rilievo della nuova dimensione nei rapporti tra banca e cliente. –5. Note di chiusura.

1. 1. Il crescente sviluppo di strumenti e di applicazioni appartenenti al mondo delle tecnologie digitali, favorito anche da un'ormai capillare diffusione di dispositivi elettronici che ne permettono un immediato accesso e un semplice utilizzo, ha profondamente modificato stili di vita, abitudini, comportamenti di ogni singolo

*Il presente contributo è stato sottoposto a referaggio.

individuo e, contemporaneamente, metodologie operative di gran parte delle imprese attive in diversi settori economici¹. Anche nelle peculiari dinamiche del mercato finanziario – ove tali fenomeni hanno assunto un primario rilievo per la capacità di trainare l'intero sistema economico verso progressive forme di digitalizzazione - possono registrarsi decisivi cambiamenti sia nelle abitudini di consumo, di spesa, di utilizzo di prodotti e servizi da parte degli utenti sia nei modelli organizzativi e nei processi di produzione e di distribuzione svolti dalle imprese². Così ai mutamenti della domanda hanno fatto eco un forte rinnovamento delle aziende tradizionali, opportunamente adeguate alle nuove logiche digitali, oltre ad un corposo aumento di iniziative innovative, direttamente legate a strumenti tecnologici, in un'ottica generale volta a migliorare le proposte di offerta tramite soluzioni capaci di intercettare efficacemente i cambiamenti delle esigenze e delle aspettative degli utenti.

La tecnologia digitale è divenuta, infatti, un vero e proprio fattore produttivo sia per gli *incumbent*, spinti a rivedere l'organizzazione interna delle proprie strutture, le procedure di creazione e di distribuzione di prodotti, i rapporti con le imprese concorrenti e quelli con i propri clienti, sia per i *new entrants* capaci, tramite la sua applicazione, di svolgere attività precedentemente riservate ad intermediari abilitati. Altamente specializzati nella creazione di innovazione e nella conseguente applicazione anche ai servizi finanziari, grazie alla loro maggiore flessibilità e adattabilità ai continui cambiamenti rispetto agli intermediari tradizionali, questi nuovi soggetti sono in grado di offrire una vasta gamma di servizi ad alto contenuto tecnologico nel settore dei finanziamenti, dei pagamenti, degli investimenti e della

¹ Nell'*incipit* di PASSALACQUA, *Green deal e transizione digitale verso un diritto eventuale*, in ID. (a cura di), *Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale*, Padova, 2021, p. 3 e ss., viene espressamente sottolineato come “le maggiori transizioni economiche che si sono succedute nella storia dell'uomo sono state innanzitutto transizioni sociali, che poi hanno determinato trasformazioni dell'economia e, conseguentemente, delle norme giuridiche”.

² Per LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, 1999, i meccanismi incorporati nella tecnologia sono in grado di influenzare e trasformare i comportamenti degli individui, le abitudini sociali, modificando anche la tipologia di domanda o di offerta di beni e servizi. *Hardware* e *software*, infatti, determinano il comportamento degli attori che si confrontano nel *cyber-spazio*, inteso come sinonimo di *internet*.

consulenza³. In particolare, essi riescono ad associare ed integrare l'erogazione di servizi finanziari con la prestazione di altri servizi, diversi per natura e caratteristiche, ampliando le proprie proposte con prodotti innovativi, flessibili, personalizzati, integrati, che si adattano meglio ai rinnovati bisogni della clientela⁴. La presenza di offerte composite e modulari, ma anche di richieste con analoghe caratteristiche, diviene un tratto essenziale della nuova realtà degli scambi commerciali e richiede che gli attori tradizionali procedano ad individuare nuovi percorsi che, affrancandosi dagli abituali modelli imprenditoriali, riescano ad applicare criteri di velocità, accessibilità, immediatezza, semplicità.

Al centro di tale sistema è posto il cliente che diviene parte integrante nelle nuove dinamiche d'impresa, orientate a garantirgli un'esperienza appropriata, completa e soddisfacente (c.d. *customer centricity*).

Queste evoluzioni vengono fatte rientrare nell'ambito del ben noto fenomeno *Fintech*, ecosistema assolutamente multiforme, eterogeneo e dinamico costituito dalla convergenza tra l'industria finanziaria e quella delle tecnologie digitali⁵, che contraddistingue qualsiasi innovazione tecnologia in grado di modificare i processi di produzione e di distribuzione dei prodotti e dei servizi finanziari, gli stessi prodotti, le modalità di accesso e di utilizzo da parte di imprese e clienti, lo svolgimento dei

³ BANCA D'ITALIA, *Fintech in Italia, Indagine conoscitiva sull'adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari*, 2017, reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità.

⁴ In tal senso POLITINI, *Embedded Finance: che cosa è la finanza integrata? Esempi e vantaggi*, in *Digital4Biz*, 21 giugno 2021. In tema di personalizzazione dell'offerta mi sia consentito rinviare a CARATOZZOLO, *La personalizzazione dell'offerta di prodotti e servizi finanziari ai clienti: pro e contro*, in LENER, LUCHENA, ROBUSTELLA (a cura di), *Mercati regolati e nuove filiere di valore*, Torino, 2021, p. 123 e ss.; *Ivi*, per approfondite analisi sul tema richiamato, si vedano i diversi contributi che raccolgono i testi delle relazioni del convegno di studi organizzato dall'Associazione Adde presso l'Università di Bari il 29-30 novembre 2019.

⁵ Secondo la BANCA CENTRALE EUROPEA, "*Fintech is an umbrella term encompassing a wide variety of business models*". Così in *Guide to Assessments of FinTech Credit Institution Licence Applications*, Settembre 2017. Sul tema la letteratura è ormai diventata vasta: tra i tanti, per opportuni approfondimenti, PARACAMPO (a cura di), *FINTECH, Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Torino, 2019-2020, LENER (a cura di), *Fintech: diritto, tecnologia e finanza*, Roma, 2018, CASSANO, DI CIOMMO, RUBINO DE RITIS (a cura di), *Banche, Intermediari e Fintech – Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, Milano, 2021.

rapporti, le strutture dei mercati e delle istituzioni finanziarie e creditizie⁶. *Fintech* ha contribuito alla definitiva erosione dei tradizionali comparti entro i quali i rapporti finanziari si sono abitualmente svolti e, all'interno di questi, alla definizione di rinnovati confini tra beni e servizi e tra coloro che li producono e li offrono sul mercato⁷. Le tipologie di contratti, di soggetti coinvolti, di prodotti esistenti, così come anche i rapporti tra impresa e cliente, tra produttore e consumatore, tra prestatore e utilizzatore hanno assunto rinnovate configurazioni grazie alle nuove architetture che stanno progressivamente soppiantando quelle precedenti legate a regole rigide e a principi ben definiti, appartenenti ad una realtà da considerare, ormai, superata.

Mentre i vantaggi di questa trasformazione appaiono di immediata percezione, gli elementi di criticità, al contrario, necessitano di più approfondita analisi, celandosi nelle pieghe di quelli che vengono presentati come fattori di rottura con il passato con indubbi effetti positivi per i singoli e per l'intera collettività. Essi derivano, in un quadro generale che deve contemplare distinte sfaccettature, dal contesto pre-digitale che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo di gran parte dei modelli imprenditoriali e, parimenti, degli impianti disciplinari appartenenti ad un ambiente sostanzialmente analogico, riferito a tipi di imprese, di utenti e di rapporti economici ampiamente modificati.

In siffatto contesto anche le imprese bancarie appaiono impegnate ad

⁶ Con il termine *Fintech* si intende quell'insieme di soluzioni tecnologiche che, applicate alla prestazione di attività e servizi finanziari, si traducono in innovazioni riguardanti i modelli di impresa, i processi adottati per la produzione di beni e la prestazione di servizi, le tecniche di intermediazione offerte ai clienti. Per il FINANCIAL STABILITY BOARD *Fintech* “*is technology-enabled innovation in financial services that could result in new business models, applications, processes or products with an associated material effect on the provision of financial services*”; così in *Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that merit authorities' attention*, 27/06/2017, p. 7 e ss., reperibile su www.fsb.org.

⁷ Per l'EBA, *Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology (Fintech)*, 4/08/2017, “*over the years the financial landscape has started to look very different as a number of waves of financial and technological innovation have eroded the boundaries between financial products and services and those providing them or enabling their provision. For example, the set of products that for a long time have been within the exclusive remit of licensed credit institutions – payment services and loans – have been unbundled and in some jurisdictions are now offered separately by a much wider array of firms*”.

aggiornare le proprie strutture e la propria organizzazione e, per esse, le tecniche di produzione e di offerta di servizi, nel tentativo di adeguare l'attività prestata ai più moderni criteri e di mantenere le posizioni sul mercato, preservando la centralità del ruolo svolto nei meccanismi economici.

2. L'evoluzione normativa ha seguito questa trasformazione, aprendo la strada al riconoscimento dei richiamati principi all'interno di un rinnovato quadro disciplinare inteso a favorirne l'applicazione. Concetti quali l'integrazione e la personalizzazione delle soluzioni finanziarie, la digitalizzazione dei modelli imprenditoriali, la virtualizzazione dei prodotti offerti, la disintermediazione dei processi di circolazione della ricchezza, la scomposizione (*un-bundling*) e la nuova ricomposizione (*re-bundling*) della catena di valore dei servizi finanziari, rappresentano altrettanti fattori correntemente attenzionati da legislatori e regolatori, interni ed europei, per la loro idoneità a realizzare obiettivi dei singoli ma anche dell'intera collettività, e trovano piena affermazione nella copiosa recente produzione normativa. Nella ormai ben acquisita duplice ottica volta a sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia ed a risolvere le sue criticità, il legislatore europeo è definitivamente orientato ad agevolare e velocizzare la transizione dell'intero sistema verso logiche digitali, attraverso l'articolazione di una serie di provvedimenti contenenti diverse misure capaci di fornire certezza giuridica alle rilevate innovazioni, in maniera da aumentarne affidabilità e diffusione. Tra essi un posto di assoluto rilievo viene assunto dalla direttiva *PSD2*⁸ la cui adozione ha segnato, anche nel nostro ordinamento, un importante momento di ripensamento e di trasformazione non solo del mercato dei servizi di pagamento ma dell'intera industria bancaria.

Con l'accoglimento del nuovo modello di *Open Banking*, fondato sul

⁸ Direttiva 2015/2366/UE (*Payment Services Directive - PSD2*) che abroga la precedente Direttiva 2007/64/Ce (*PSDI*), recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. n. 218/2017.

riconoscimento del diritto di soggetti terzi, originariamente esterni al mercato finanziario, di accedere a dati e informazioni relativi ai rapporti tra banche e clienti⁹, si è dato avvio ad una profonda riconfigurazione del sistema bancario in termini marcatamente digitali e, finanche, della sua funzione svolta nei processi economici, aprendo la strada, come è stato puntualmente rilevato da autorevole dottrina, a forme di intermediazione creditizia che vanno ben oltre quella tipica¹⁰. Tra gli effetti maggiormente rilevanti quello connesso alla funzione intermediatrice svolta dalle banche, nella nuova conformazione aperta e condivisa del sistema finanziario e dei servizi in esso presenti, risulta particolarmente interessante per i decisivi riflessi che comporta sui rapporti negoziali e sugli assetti di mercato. Il centro nevralgico del nuovo modello riguarda, in particolare, la perdita da parte delle banche dell'esclusività del rapporto con il cliente, soppiantata da criteri di condivisione di conoscenze e di circolazione di informazioni con altri soggetti. Quella che, in precedenza, veniva considerata un'assoluta prerogativa degli intermediari bancari è divenuta, al contrario, un diritto che soggetti esterni possono esercitare anche in assenza di qualsiasi accordo con la stessa banca. Vengono condivisi non solo dati e informazioni ma anche sistemi, procedure, servizi e, in definitiva, gli stessi clienti attorno ai quali si sviluppano nuovi prodotti e servizi¹¹. Ciò, peraltro, pienamente in linea con l'evoluzione della normativa in tema di tutela dei dati personali, che riconosce piena legittimità alla loro circolazione tra gli operatori economici e, quindi, alla loro necessaria condivisione per garantire buon funzionamento ed efficienza di

⁹ La BANCA D'ITALIA, in *Psd2 e Open Banking: nuovi modelli di business e rischi emergenti*, novembre 2021, p. 8, reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità, definisce l'*Open Banking* come un ecosistema aperto e digitale che consente, anche in assenza di accordi prestabiliti, lo scambio di dati e di informazioni, non solo finanziarie, tra gli operatori che ne fanno parte.

¹⁰ In tal senso espressamente CAPRIGLIONE, *Innovazione finanziaria ed evoluzione dell'ordinamento giuridico*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2020, II, p. 405 e ss. Per ALPA, *Fintech un laboratorio per giuristi*, in *Contr. e Impr.*, n.2/2019, p. 377 e ss., l'intervento delle c.d. "non banks" determina che "il deposito e il trasferimento di danaro possa avvenire attraverso *providers* di *front-end*, che si interfacciano con i clienti, *providers* di *back end*, che operano per le banche, operatori che forniscono servizi di compensazione e *providers end-to-end* che compiono pagamenti e trasferimenti più sicuri".

¹¹ In tal senso si esprime la ricerca di MONITOR DELOITTE *Open banking Il cambio dei paradigmi alla base dei modelli di business bancari*, 2019, reperibile su www2.deloitte.com.

tutto il sistema economico¹².

Il tradizionale modello di impresa bancaria viene, radicalmente trasformato in base a regole che comportano la sostituzione dell'originario rapporto "chiuso", "diretto" ed "esclusivo" tra banca e cliente, ove la prima produce e distribuisce i propri servizi mantenendo il controllo sull'intera filiera produttiva, con una serie di rapporti "aperti", "disarticolati" e "condivisi" tra diverse imprese che trovano svolgimento in una nuova dimensione. Tale processo di disintermediazione dell'attività finanziaria promette di garantire offerte di prodotti e servizi più rispondenti alle rinnovate richieste degli utenti¹³ e pone le basi per una generale revisione del sistema finanziario, destinato a sganciarsi dalla sua storica dimensione bancocentrica per assumere "carattere aperto e geometria variabile" basato, essenzialmente, sull'uso di strumenti telematici¹⁴.

La Direttiva PSD2, nell'intento complessivo di favorire l'innovazione, incrementare la concorrenza tra operatori diversi, aumentare l'efficienza e la sicurezza degli strumenti di pagamento e delle transazioni commerciali *on-line*, promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, ha riconosciuto nuovi servizi e disciplinato l'attività di nuovi prestatori¹⁵. I c.d. *Third*

¹² Sul necessario contemperamento tra le esigenze personali, relative alla tutela del soggetto interessato, e quelle di mercato, relative alla circolazione dei dati, e quindi tra garanzia di elevati livelli di protezione delle persone fisiche e libera circolazione dei dati personali si veda MANTELORO - POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, Pisa, 2018.

¹³ È stato sottolineato come la disintermediazione dovuta a tali processi abbia comportato una sostanziale "spersonalizzazione" della relazione tra banca e cliente che richiede una revisione del sistema di tutela dell'utente; SICA - SABATINO, *Disintermediazione finanziaria e tutela del cliente e dell'utilizzatore*, in FALCE (a cura di), *Financial Innovation tra disintermediazione e mercato*, Torino, 2021, p. 117 e ss.

¹⁴ Per FALCE - FINOCCHIARO, *La digital revolution nel settore finanziario - Una nota di metodo*, in *An. Giur. Econ.*, 1/2019, p. 313 e ss., tali fenomeni, che coinvolgono diversi settori, sono riferibili all'insieme di innovazioni rese possibili dall'impiego delle nuove tecnologie sia nell'offerta di servizi agli utenti finali sia nei processi produttivi degli operatori finanziari sia, infine, nella configurazione delle imprese-mercato (i c.d. *financial marketplace*).

¹⁵ Per un'accurata ricostruzione dell'evoluzione della disciplina sui servizi di pagamento si veda PORTA, *Obiettivi e strumenti della PSD2*, in MAIMERI - MANCINI (a cura di), *Le nuove frontiere*

Party Providers o *TPPs* già operavano nel settore dei pagamenti ma erano rimasti esclusi dall'applicazione della precedente disciplina, creando diverse criticità sia nei rapporti con i clienti sia in quelli di mercato. La nuova direttiva ne individua due categorie: quella dei *Payment Initiation Service Providers (PISPs)*, e quella degli *Account Information Service Providers (AISPs)* riconoscendo, rispettivamente, la possibilità di svolgere i nuovi servizi di disposizione di ordini di pagamento e di informazione sui conti¹⁶.

Il servizio svolto dai *PISPs* consiste, ai sensi dell'art. 4 comma 15 della richiamata Direttiva, nella disposizione di un ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Esso si configura come un servizio prestato telematicamente che, mediante la connessione tra il sito *web* del commerciante e la piattaforma di *on line banking* della banca del pagatore, permette al cliente di disporre pagamenti via *internet* con lo strumento del bonifico, senza la necessità di accedere alla propria banca o senza utilizzare altri strumenti quali le carte di pagamento¹⁷. Il servizio si è sviluppato nell'ambito dell'*e-commerce* e consente al prestatore, come previsto dal considerando 29, di assicurare al beneficiario che il pagamento sia stato disposto così da incentivarlo a consegnare i beni o erogare il servizio senza indebiti ritardi. Inoltre, esso permette di limitare i costi, sia per i

dei servizi bancari e di pagamento fra PSD2, criptovalute e rivoluzione digitale, Quaderni di Ricerca Giuridica della Banca d'Italia, n. 87, settembre 2019, p. 21 e ss., reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità.

¹⁶ Per GAMBALDI - IACOMINI, *Mutamenti del mercato dopo la PSD2* in MAIMERI - MANCINI (a cura di), *Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, op. cit., p. 123 e ss., la decisione di annoverare anche tali attività tra i servizi sottoposti a riserva di legge ha comportato un ampliamento della nozione di servizio di pagamento, tradizionalmente associata ad un'attività di trasferimento di fondi e di gestione di un conto di pagamento.

¹⁷ Sul punto CIRAOLO, *La prestazione di servizi di pagamento nell'era del FinTech e dell'Open Banking*, in PARACAMPO (a cura di), *FINTECH - Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, op. cit., p. 217 e ss., sottolinea la facilità di effettuazione di transazioni su *internet* per l'utente, il quale deve solo possedere un conto corrente con accesso remoto, mentre il commerciante non è obbligato ad aderire ad un *card scheme* e a sopportare i relativi costi; ciò permette ai nuovi strumenti di porsi come una valida e più economica alternativa ai tradizionali pagamenti con carta.

commercianti che per i consumatori¹⁸.

Il servizio svolto dagli *AISPs* consiste, ai sensi del successivo comma 16 della medesima disposizione, nella fornitura *on-line* di informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento. Esso consente ad ogni utente di avere una conoscenza generale della propria situazione finanziaria complessiva e delle proprie abitudini di spesa senza la necessità di accedere ai singoli conti intrattenuti presso diversi intermediari. Questo servizio può assumere una particolare valenza strumentale per l'esecuzione di eventuali movimentazioni di fondi dell'utente che richiedono una preventiva analisi del quadro di riferimento e non richiede il compimento di atti come trasferimenti, prelievi o altre operazioni attinenti a forme di pagamento¹⁹. I conti di pagamento ad operatività tradizionale non sono soggetti alla nuova disciplina, con la conseguenza che su di essi non potranno eseguirsi tali nuovi servizi.

I destinatari dei diritti riconosciuti alle terze parti, vale a dire i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore – gli *ASPSPs* – non potranno opporsi alle richieste di accesso da esse provenienti, tranne che in presenza di un giustificato motivo ovvero in assenza del preventivo consenso del cliente.

Tutti i soggetti coinvolti nel nuovo modello sono collegati tra loro mediante le *Application Programming Interfaces – API* - infrastrutture tecnologiche in grado di far dialogare correttamente ed efficacemente i diversi prestatori. Esse consistono in

¹⁸ Sul punto ANTONUCCI, *Mercati dei pagamenti: le dimensioni del digitale*, in *Riv. Dir. Banc.*, 3/2018, p. 18 e ss., richiamando l'esempio delle *app* di prenotazione dei taxi sottolinea come “le potenzialità di sviluppo del servizio sono enormi e in parte già fruibili nel contesto nazionale, dove da un canto sta divenendo operativo il servizio – sul modello *Paypal* – già prestatato in altre realtà dalle grandi *digital companies* - d'altro canto si affacciano offerte combinate alla prestazione di servizi di altra natura, con ricadute su mercati diversi e talora segnati da criticità concorrenziali”.

¹⁹ Così PORTA, *Obiettivi e strumenti della PSD2*, *op. cit.*, p. 32. Per PROFETA, *I third party provider: profili soggettivi e oggettivi*, in MAIMERI - MANCINI (a cura di), *Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, *op. cit.*, p. 51, tali servizi vengono espletati esclusivamente in maniera telematica e si sostanziano proprio nella conoscenza o nella movimentazione digitale a distanza dei conti radicati presso un distinto intermediario.

particolari *software* mediante i quali banche, terze parti e *merchant* si scambiano informazioni, dati, ordini ed eseguono determinate operazioni per via telematica. Proprio il ricorso a tale particolare tecnologia permette che l'impresa bancaria evolva verso una dimensione marcatamente digitale e telematica che favorisce lo svolgimento di rapporti di collaborazione, esternalizzazione, partenariato con *new players*, *big tech* o imprese *fintech* e che configurano nuove forme di circolazione del risparmio più veloci, immediate, dirette, adeguate alla nuova realtà²⁰.

3. Per tentare di comprendere le logiche evolutive dell'organizzazione dell'impresa bancaria e dell'attività negoziale mediante la quale essa trova compimento nel contesto tracciato, vanno tenuti in debito conto anche alcuni fattori relativi alle caratteristiche delle richieste provenienti dai clienti che, come sopra accennato, si stanno trasformando unitamente alle aspettative da essi riposte sui servizi finanziari.

Non solo per il presente ma anche, e soprattutto, in una prospettiva futura in cui la domanda ed il consumo di beni e servizi sarà sempre più connotata da profili altamente tecnologici e digitali, naturalmente presenti nella vita e nei comportamenti delle nuove generazioni di clienti, emerge con chiarezza la necessità che il sistema creditizio modifichi la propria offerta mediante soluzioni capaci di tenere il passo delle rilevate evoluzioni²¹. Le possibili strade da percorrere appaiono disparate,

²⁰ Di rapporti di “coo-petizione” tra *new players* e *incumbent*, si rinvia a PARACAMPO, *Fintech, evoluzioni tecnologiche e sfide per il settore bancario tra prospettive di cambiamento ed interventi regolamentari. Fenomenologia di un processo* in fieri, in PARACAMPO (a cura di), *FINTECH - Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, op. cit., p. 2 e ss. nonché a BRESCIA MORRA - VANGELISTI, *Digital Payments Market: Standardization and cooperation*, in FALCE (a cura di), *Financial Innovation tra disintermediazione e mercato*, Torino, 2021, p. 47 e ss.

²¹ Così si esprimeva già qualche tempo addietro SANNUCCI, *Il futuro del sistema bancario italiano: discontinuità, tra innovazione e regolazione*, Perugia, 19/03/2016. Sul punto anche PANETTA, *L'innovazione digitale nell'industria finanziaria italiana*, Milano, 26/09/2017, sottolinea la necessità che – in un contesto in cui l'offerta di servizi finanziari deve adattarsi rapidamente alla digitalizzazione dei consumi e dei processi produttivi – all'immediatezza, semplicità e automazione che caratterizzano i consumi digitali debbano corrispondere medesimi criteri nell'offerta e nella fruizione dei servizi finanziari. Entrambi i contributi richiamati sono reperibili sul sito istituzionale della Banca d'Italia.

tenuto conto che eventuali azioni riformatrici potrebbero riguardare l'organizzazione della singola iniziativa ovvero la sua possibile apertura verso forme di interazione con soggetti esterni²².

Sotto il primo profilo è stato rilevato come, per il cambiamento di cui si parla, risulterebbe opportuno adottare alcuni accorgimenti tecnologici in grado di rinnovare i processi di erogazione dei servizi bancari offrendo soluzioni più dirette, efficienti, veloci²³. Ne costituirebbero esempi immediati una profilazione evoluta del cliente che utilizzi ed integri i diversi canali informativi, comprese le piattaforme digitali, e che possa offrire un'esperienza completa analoga a quella proposta dalle *big tech* o dalle nuove *fintech*; una corretta personalizzazione del prodotto o del servizio offerto (*customization*), pienamente in linea con il profilo del cliente ed una veloce e continua interazione con lo stesso (*seamless*), sfruttando la diffusione dei dispositivi che permettono una connessione costante; l'offerta di servizi facilmente accessibili ed utilizzabili (*user friendliness*) che consenta al cliente l'utilizzo dal canale che preferisce in tempi rapidi, senza l'obbligo di accedere agli uffici della banca (*self-banking* e *disintermediation*); l'analisi dei *feedback* con i quali il cliente esprime il giudizio sul servizio ricevuto, opportunamente condivisi con altri utenti, che permette di aumentare la sua soddisfazione e la sua fidelizzazione. A questi fattori potrebbero aggiungersi strumenti che garantiscono riduzione dei costi operativi, sicurezza dei diritti personali e patrimoniali del cliente, possibilità di fruizioni multiple tramite

²² SIBILIO, BOERO, SALERNO, *Banche e Fintech, quali modelli di business*, in *Bancaria*, 2/2019, p. 46 e ss., individuano quattro strategie principali che possono interessare la trasformazione tecnologica delle banche tradizionali, sottolineandone opportunità e rischi: a) il *licencing*, b) l'esternalizzazione, c) la collaborazione, d) lo sviluppo interno.

²³ A seconda dell'impatto che la tecnologia può avere sulla prestazione dell'attività della banca, si potrebbe individuare un modello di "*Smart banking*" – caratterizzato da un uso estensivo della tecnologia che abilita il cliente a completare qualsiasi transazione da qualsiasi posto si trovi e tramite qualsiasi tipo di dispositivo elettronico – ovvero di "*Immersive banking*" – in cui la relazione con il cliente è più profonda ed emotiva e tiene conto dei dati provenienti dalle *big tech* o dalle *fintech*. Così SABATINI, *Nuova infrastruttura digitale e regole: Blockchain, instant payment, Psd2 e Open banking*, in *Bancaria*, 2/2019, p. 8 e ss.

diversi canali e tecniche (*multichannel/omni-channel/platform*)²⁴. Simile svolta tecnologica consentirebbe alle banche *incumbment* di rinnovare la propria offerta, pur mantenendo ferme alcune prerogative legate all'intermediazione tradizionale, e di trovare nuovi margini di redditività per i servizi prestati, tenuto conto della diminuzione di quelli legati all'attività tradizionale²⁵.

Per quanto concerne il secondo profilo le imprese bancarie, grazie alla spinta fornita dalle regole dettate dalla PSD2, potrebbero scegliere soluzioni ancor più drastiche, rinnovandosi ancora più in profondità. Per esse, infatti, si aprono contesti in cui, attraverso l'instaurazione di rapporti con i *new entrants*, possono emergere opportunità di sviluppo in nuovi mercati, di nuovi servizi oltre che di contestuale rinnovamento del rapporto con il cliente. Sia le banche tradizionali che le nuove imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, potrebbero utilmente condividere le rispettive competenze per ampliare gli spazi di mercato, arricchire la propria offerta con servizi diversi e più numerosi, attrarre ulteriori clienti e quindi migliorare la redditività.

In uno scenario di difficile previsione ed in continua evoluzione, sembrano intravedersi alcuni possibili percorsi che contemplano ruoli e competenze distribuiti diversamente tra i soggetti coinvolti²⁶. Così le imprese bancarie possono continuare a

²⁴ AMBROSETTI CLUB, *Le banche del futuro*, Milano, 2019, p. 45 e ss., reperibile su www.ambrosetti.eu.

²⁵ PANETTA, *L'innovazione digitale nell'industria finanziaria italiana, op.cit.*, ha sottolineato come a partire almeno dalla crisi finanziaria del 2008, i ricavi da interessi e da commissioni sono diminuiti sensibilmente al punto da ritenere che la sfida principale delle banche sia quella di riportare la redditività su livelli soddisfacenti. Il ricorso alla tecnologia può ridurre i costi e migliorare la qualità dei servizi ma, allo stesso tempo, consente l'ingresso sul mercato del credito e dei servizi finanziari di nuovi operatori che limitano il loro margini di profitto. Per tali motivi l'effetto finale sulla redditività non è pertanto agevole da prevedere.

²⁶ Si veda PALISI, *Fintech e impatto sul sistema bancario: possibili scenari nella vision del Comitato di Basilea*, in PARACAMPO (a cura di), *FINTECH, Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, op. cit.*, p. 61 e ss., che analizza il documento “*Sounds practies – Implications of fintech developments for banks and bank supervisors*” del 2018, in cui il Comitato prospetta cinque tipologie di modelli organizzativi basati su possibili diverse modalità di interazione tra banche e imprese *fintech*: a) Banca migliore (*better bank*), in cui gli *incumbment* migliorano la loro attività grazie all'applicazione delle innovazioni tecnologiche; b) Neo-banca (*new bank*) in cui nuove banche-imprese altamente tecnologiche sostituiranno quelle tradizionali; c) Banca distribuita (*distributed bank*) in cui i servizi finanziari sono sempre più modulari potendo essere offerti sia da soggetti finanziari sia da imprese *fintech* sull'interfaccia digitale del cliente; d) Banca relegata

mantenere la titolarità della relazione con il cliente, erogando prodotti e servizi realizzati, in tutto o in parte, da imprese esterne meglio attrezzate tecnologicamente²⁷. Oppure, al contrario, le nuove imprese, sfruttando la collaborazione con intermediari bancari, possono offrire diversi servizi finanziari a completamento dell'offerta di propri prodotti. In tali casi la titolarità della relazione con il cliente si trasferisce in favore dell'impresa non bancaria che può arricchire e diversificare la propria offerta con servizi finanziari complementari²⁸. Si configura, in tali ipotesi, un modello di *banking-as-a-service* la cui operatività è fondata, per l'appunto, sull'erogazione di servizi bancari e finanziari da parte di soggetti autorizzati in favore di imprese *fintech* o di società digitali non finanziarie. Ciò darebbe luogo a un forte processo di decentralizzazione dell'offerta di servizi riservati in favore di diversi soggetti *fintech* che, di fatto, riescono a distribuire prodotti finanziari recanti il proprio marchio, utilizzando apposite piattaforme che permettono tale tipo di distribuzione²⁹. Questo modello risponderebbe pienamente al rinnovamento della domanda, presentando diversi vantaggi in termini di facilità di accesso, di fruizione, di

(*relegated bank*) in cui le banche tradizionali diventano fornitori di servizi-*commodity* per i clienti mentre i soggetti *fintech* prestano quelli a valore aggiunto, divenendo titolari della relazione con il cliente; e) Banca disintermediata (*disintermediated bank*) in cui le banche tradizionali perdono la loro funzione principale ed i clienti si interfacciano direttamente con i soggetti *fintech* senza alcun collegamento con la banca tradizionale.

²⁷ È questo il modello del “*contract banking*” emerso alla fine del secolo scorso e richiamato, più di recente, da GAMBALDI e IACOMINI, *Mutamenti del mercato dopo la PSD2, op. cit.*, per i quali i nuovi sviluppi tecnologici potrebbero riportare l'attenzione sulla c.d. “*virtual bank*”, in cui i processi vengono esternalizzati dalla banca - ‘proprietaria’ del rapporto con il cliente - che diverrebbe “*broker*” tra lo stesso e l'ultimo fornitore del servizio.

²⁸ Per CIRAOLO, *Open Banking, Open Problems - Aspetti controversi del nuovo modello dei “sistemi bancari aperti”*, in *Riv. Dir. Banc.*, 4/2020, p. 611 e ss., le pressioni competitive provenienti dai nuovi soggetti, avvantaggiati dalle loro elevate competenze tecnologiche, da strutture operative più snelle e da vincoli regolamentari assai meno stringenti, impongono alle banche un necessario ripensamento dei propri modelli di *business* ed una accurata valutazione di nuove strategie d'impresa per controbilanciare gli effetti (perdita di quote di mercato, riduzione dei margini di redditività e profittabilità) della disintermediazione in atto.

²⁹ Si parla, a tal proposito, di “*white label bank*” dal momento che l'infrastruttura tecnica viene ri-brandizzata dalla società che la utilizza, sfruttando la c.d. *brand reputation* della sua attività: così MORALES, *FinTech Focus: What is Banking-as-a-Service (BaaS)?*, reperibile su www.fintechtris.com, del 15.12.2019, che indica quali esempi emblematici di tale metodologia quelli delle *Big Tech* che offrono servizi finanziari recanti il proprio marchio (*Google Checking o Amazon Payment o Apple Card*) “creati e forniti da strutture bancarie attraverso l'utilizzo, la conoscenza e la condivisione di dati, sistemi di gestione dei processi ottimizzati e innovazione specializzata”.

velocità, di miglioramento e completamento dell'esperienza del cliente finale. La piena integrazione tra servizi diversi permetterebbe agli utenti, all'interno di piattaforme digitali non finanziarie, di trovare accanto a servizi di *e-commerce*, di viaggi, di vendita al dettaglio, anche servizi finanziari associati come quelli di pagamento immediato, di concessione di piccoli prestiti, di dilazione dei pagamenti o di micro assicurazione.

Dal quadro tracciato discende una profonda modifica delle relazioni di scambio e della stessa fisionomia dei soggetti presenti sul mercato che, rivolti alla prestazione composita di servizi, comportano per un verso la frammentazione dell'attività d'impresa tradizionale e dei processi produttivi e, per altro, il superamento dei tratti tipici della figura dell'operatore di settore, generando una serie di problematiche in ordine all'applicazione di discipline che, al contrario, si fondano proprio sulla distinzione tra mercati³⁰.

4. In tutti gli scenari appena delineati elemento centrale e costante è certamente, come sopra rilevato, la relazione tra impresa e utente finale e la sua posizione di centralità nei meccanismi di produzione e di offerta di beni e servizi, entrambe modificate nei loro tratti essenziali verso una rinnovata configurazione in termini digitali. I diversi aspetti relativi alla tutela del cliente, alla sicurezza dei suoi dati, alla trasparenza del contratto, all'affidabilità ed alla certezza nell'applicazione delle regole devono necessariamente tenere conto di tale nuova dimensione e degli effetti che essa comporta sull'assetto dei rapporti tra le parti.

In quest'ottica, l'offerta di una soddisfacente *customer experience* costituisce la principale preoccupazione del rinnovato sistema in cui il cliente deve essere messo in grado di iniziare e terminare un'intera operazione in un medesimo contesto,

³⁰ CANEPA, *I mercanti dell'era digitale – Un contributo allo studio delle piattaforme*, Torino, 2020, p. 48 e ss., sottolinea il ruolo che le piattaforme svolgono in relazione alla trasformazione dell'idea di impresa come struttura verticale basata sull'integrazione delle funzioni di produzione, distribuzione e vendita; si assiste, infatti, ad una "frattura tra l'agire dell'impresa ed il prodotto stesso" in cui diviene addirittura irrilevante il ruolo del produttore del bene rispetto a quello di chi lo commercializza e lo offre sul mercato.

acquistando un certo bene o servizio *on-line* a lui adatto e, successivamente, scegliendo la soluzione finanziaria ritenuta più utile o vantaggiosa. Saper valutare, comprendere, conoscere il mercato e la clientela di riferimento, i cambiamenti dei comportamenti sempre più esigenti e attenti, le abitudini di consumo, di spesa e di utilizzo di beni e servizi, addirittura essere in grado di prevedere le future preferenze costituiscono parte integrante della rinnovata realtà su cui devono confrontarsi necessariamente tutti gli attori del mercato. Da qui l'importanza assunta dai dati e dalle informazioni il cui utilizzo, posto sempre al centro dell'attività delle banche, necessita di ulteriori cambiamenti che possano coglierne il ruolo determinate nei nuovi meccanismi operativi e sfruttarne il forte impatto sui rapporti con i clienti, in maniera da rinnovare le proprie proposte.

La digitalizzazione dei rapporti finanziari comporta, naturalmente, che le relative operazioni vengano concluse a distanza³¹. Gli scambi, infatti, avvengono al di fuori dei contesti territoriali tradizionali ma nell'ambito di nuove strutture di negoziazione virtuali che pongono, nuovamente, inedite problematiche in ordine alla corretta applicazione delle regole esistenti³². Ogni attività inerente alla negoziazione, conclusione ed esecuzione di contratti avverrà tramite percorsi e processi informatici e telematici, del tutto slegati dalla tradizionale dimensione fisica e geografica, ma che trovano, al contrario, piena e completa operatività in nuovi "non-luoghi" virtuali che richiedono approcci ed applicazioni regolamentari del tutto nuovi³³. Ne consegue una

³¹ La BANCA D'ITALIA, *Fintech in Italia, Indagine conoscitiva sull'adozione delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari*, op. cit., ha rilevato come i maggiori investimenti da parte delle banche nel settore tecnologico siano legati proprio agli strumenti necessari alla conclusione a distanza di contratti ed alla realizzazione di operazioni a distanza, entrambe ritenute indispensabile per alleggerire la rete degli sportelli e contestualmente raggiungere nuove fasce di clientela.

³² MIGLIONICO, *Innovazione tecnologica e digitalizzazione dei rapporti finanziari*, in *Contr. e Impr.*, 4/2019, p. 1376 e ss., per il quale la spinta innovativa delinea modalità organizzative disancorate dai canoni regolamentari tradizionali dando luogo a relazioni intersoggettive a distanza.

³³ Per un'ampia ed approfondita disamina delle diverse problematiche connesse ai temi richiamati si rinvia a ANTONUCCI, DE POLI, URBANI (a cura di), *I luoghi dell'economia – Le dimensioni della sovranità*, Torino, 2019: in particolare SCIARRONE ALIBRANDI, *Luoghi e non luoghi dell'economia*, p. 3 e ss., ANTONUCCI, *I non luoghi di produzione delle regole*, p. 15 e ss., URBANI, *Quel che resta della "territorialità" bancaria*, p. 27 e ss.

sostanziale delocalizzazione dei mercati che non risultano più riferiti a canoni certi riguardo sedi e soggetti ma, per l'appunto, a luoghi digitali dove gli scambi possono presentare ulteriori rischi per gli utenti³⁴. Gli spazi virtuali sono destinati a sostituire quelli fisici, grazie all'incremento del ricorso alle piattaforme digitali che, favorendo l'incontro tra le parti, determinano una diversa configurazione del mercato di riferimento ampliandone la dimensione ed incrementandone l'operatività in termini *cross-border*³⁵. In quest'ambito, le tecniche relative ai servizi di pagamento assumeranno importanza sempre più determinate per il buon funzionamento del complessivo apparato, nel momento in cui riescano a garantire celerità, efficienza, facilità di accesso e di utilizzo, certezza dei diritti dei soggetti coinvolti in un'unica operazione, innovazione. Su questo ultimo fattore, in particolare, si misurano gli effetti concreti e la relativa portata delle applicazioni digitali non solo sul versante della determinazione della rinnovata ed ampliata dimensione dei mercati ma anche, con un rilievo altrettanto importante, sulla qualità degli stessi, maggiormente sofisticati sia per la presenza di soggetti particolarmente specializzati sia per quella di prodotti altamente tecnologici.

Il modello di *open banking*, la cui diffusione è garantita dall'applicazione di regole efficienti e certe, può essere considerato alla stregua di uno stereotipo dell'attuale transizione digitale. Le autorità di vigilanza, interne ed europee, hanno intrapreso un percorso volto a sostenere e incoraggiare tali cambiamenti, attenzionandone le dinamiche evolutive anche attraverso interventi specifici volti ad

³⁴ LENER, *Sviluppo del Fintech e trasformazioni dei mercati finanziari*, in PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale*, op. cit., p. 349 e ss., sebbene a proposito dell'applicazione di metodologie tecnologiche al servizio di consulenza finanziaria, rileva come il generale processo di delocalizzazione aumenti i rischi di scarsa consapevolezza del cliente, dipendenti dalla facilità di accesso e di fruibilità degli strumenti finanziari nonché dalla rapidità del processo. A tal proposito richiama il rischio della c.d. "*too fast click decision*" naturalmente connesso alle operazioni *on-line* rilevandone, tuttavia, una certa analoga portata con la più tradizionale pratica di una decisione basata su una "veloce compilazione di questionari standard a risposta multipla".

³⁵ Sul punto CAPRIGLIONE, *Prefazione* in PASSALACQUA, *Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale*, op. cit., p. IX e ss., sottolineando il forte impatto dell'intelligenza artificiale sulle dinamiche economiche e sulla dimensione dei mercati, unitamente al sorgere di una serie di esigenze relative alla protezione dei fruitori ed alla tutela della sicurezza del sistema *on-line*, ne rileva l'importanza per la realizzazione di progetti multinazionali che attuano linee di sviluppo diversamente non ipotizzabili.

eliminare quei fattori ritenuti di ostacolo all'accesso e all'utilizzo *on-line* dei servizi prestatati dai Tpp ovvero di limitazione dell'operatività degli stessi Tpp, allo scopo di ricercare soluzioni adeguate a garantire, nuovamente, una soddisfacente esperienza complessiva del cliente³⁶. La rimozione delle criticità rilevate costituisce un passaggio determinante per assicurare un adeguato sviluppo dell'istituto che riesca ad individuare soddisfacenti livelli di bilanciamento tra le esigenze di diffusione dei nuovi strumenti e quelle di sicurezza degli stessi e di tutela adeguata della posizione giuridica ed economica dell'utente telematico³⁷.

5. L'applicazione delle innovazioni tecnologiche nel settore finanziario, unitamente all'evoluzione normativa che ne ha riconosciuto progressiva operatività, ha comportato un deciso cambio di prospettiva nella prestazione, nell'applicazione, nella regolamentazione della tradizionale attività bancaria. Non a caso è stato rilevato come la combinazione di tali fattori abbia addirittura causato un vero e proprio tramonto della banca tradizionale con la contestuale apertura del sistema creditizio verso forme innovative di attività in grado di avvalersi della strumentazione tecnologica³⁸. La scomposizione della catena di valore del servizio bancario, la sua

³⁶ Esplicativo dell'orientamento citato da parte delle autorità di vigilanza, si veda in ambito interno l'analisi condotta dal gruppo di lavoro "Rischi connessi all'*open banking*" svolto all'interno della BANCA D'ITALIA, *PSD2 e Open banking: nuovi modelli di business e rischi emergenti*, 2021, reperibile sul sito dell'Autorità; in ambito europeo si rinvia al parere redatto dall'EBA, *Opinion of the European Banking Authority on obstacles under Article 32(3) of the RTS on SCA and CSC*, Giugno 2020, reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che identifica quali "ostacoli" le procedure di autenticazione del cliente che compromettano la *user experience* del cliente ovvero quelle che nel *customer journey* richiedano informazioni o passaggi aggiuntivi, superflui o non necessari rispetto a quelli richiesti nell'analogo processo di autenticazione per l'accesso ai medesimi servizi direttamente dal proprio conto *on-line*, detenuto presso l'ASPSP.

³⁷ PERRAZZELLI, *Pagamenti e Fintech, il ruolo delle Autorità*, in *Bancaria*, 10/2019, p. 2 e ss., richiama l'importanza del ruolo svolto dalle Autorità di Vigilanza nel perseguimento delle finalità tipiche della stabilità e competitività del settore, della tutela del cliente, dell'efficienza e della stabilità del sistema dei pagamenti.

³⁸ Sul punto CAPRIGLIONE, *Il Covid 19 e la faticosa ricerca di nuovi paradigmi operativi*, in *Riv. Dir. Banc.*, 1/2021, p. 13 e ss., per il quale non è ben chiaro come si possano perseguire le finalità tipiche del sistema finanziario mediante il raccordo operativo tra banche e processi tecnologici. "Quel che sembra certa è la necessità di innovare il sistema di amministrazione e controllo, optando per le

decentralizzazione, la progressiva modularità dell'offerta importano cambiamenti strutturali nell'organizzazione dell'impresa e approcci metodologici nuovi, capaci di comprenderne la portata, sfruttarne gli effetti vantaggiosi ma anche di limitarne e gestirne i rischi, vecchi e nuovi. Questi ultimi, in particolare, richiedono precisi parametri di individuazione e strumenti di intervento operativi e disciplinari, legati sia alla tipicità dell'attività svolta dall'impresa bancaria sia alla sua evoluzione in termini digitali ove circolazione virtuale di ingenti flussi di dati, di informazioni e di capitali, ma anche processi di integrazione tra diversi settori, possono rappresentare altrettanti inediti fattori di rischio che si aggiungono ai primi³⁹.

Tentare di tracciare con certezza le linee di quelle che possono rappresentare le possibili evoluzioni del sistema appare, allo stato, oltremodo difficoltoso ed incerto, stante l'assoluta velocità dei cambiamenti legati al progresso tecnologico e l'imprevedibilità delle nuove soluzioni e delle possibili forme di regolamentazione richieste⁴⁰. Si può, tuttavia, sottolineare come l'atteggiamento che emerge dall'adozione della richiamata normativa europea in tema di prestazione di servizi di pagamento, sembra definitivamente indirizzare l'intero sistema verso la configurazione di forme innovative di interazione tra imprese che prestano attività diverse - bancarie, finanziarie, tecnologiche, commerciali – e, quindi, verso nuovi modelli di organizzazione dell'attività bancaria, in ciò aprendo scenari assolutamente inediti. Grazie al ricorso alle *API*, che possono combinarsi con altre tecnologie, viene

soluzioni organizzative volte ad assicurare l'efficienza dell'azione aziendale e la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto delle disposizioni emanate dal regolatore”.

³⁹ BARBAGALLO, *Il sistema bancario italiano: situazione e prospettive*, 2018, p. 5, reperibile sul sito istituzionale della Banca d'Italia, ritiene possibile l'aumento di rischi poiché “le terze parti, non appartenenti al settore bancario e quindi meno avvezze alla gestione dei rischi informatici secondo i requisiti stringenti previsti per gli intermediari bancari, potrebbero non assicurare standard di sicurezza adeguati. Maggiore è il numero di fornitori sul mercato, più elevato è il rischio di mancato rispetto delle normative di settore (*data privacy, Aml, cyber risk, protezione dei consumatori*)”.

⁴⁰ PASSALACQUA, *Green deal e transizione digitale verso un diritto eventuale*, *op. cit.*, rileva come “il diritto può contribuire a creare un contesto giuridico eventuale, che potrebbe anche non esserci” provvedendo a disegnare “un mondo che vorrebbe” e contribuendo a conformare i possibili scenari della transizione digitale in corso. Sul ruolo generale svolto dalla regolazione, pubblica e privata, nei processi di transizioni economiche, si veda anche AMOROSINO, *Il futuribile. Governare le transizioni “economiche”*, in PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale*, *op. cit.*, p. 497 e ss.

incentivato l'intreccio tra attività che coinvolgono anche soggetti esterni al perimetro tipico dei servizi di finanziari. Certamente il modello di *open banking* rappresenta il paradigma principale volto a ridisegnare il modo in cui viene prestata l'attività bancaria⁴¹: da un modello "olistico", in cui la banca è *owner* del prodotto, del processo e del cliente si sta assistendo ad un passaggio verso un modello di "piattaforma" in cui la sua attività può scomporsi ed essere indirizzata esclusivamente nella prestazione di alcuni segmenti dell'offerta composita⁴². In linea con la *open innovation* che interessa l'intero sistema, si viene a configurare una rete aperta di servizi modulari in cui possono coesistere logiche di cooperazione e di concorrenza, che non fanno leva su prestabiliti accordi contrattuali tra i soggetti coinvolti ma che dipendono da soluzioni tecnologiche e da specifiche modalità di interazione tra gli stessi, determinando una sostanziale imprevedibilità delle regole da individuare ed applicare⁴³. Ciò potrebbe creare qualche situazione di incertezza normativa o di mancanza di uniformità regolatoria che, forse, potrebbe rendere opportuna un'azione volta ad inquadrare, in maniera ancor più dettagliata ed analitica, tale diritto delle terze parti di accedere ai conti di pagamento intrattenuti con altri prestatori. Affinché tale rinnovamento possa continuare è necessario uno sforzo uniforme da parte di tutti i soggetti interessati che riesca a sfruttare, sebbene con i limiti di una regolazione destinata ad istituti e fattispecie in continua trasformazione, l'attuale contesto normativo europeo volto a favorire la transizione digitale dell'economia.

Certamente, come si è tentato di mettere in risalto, quel che sin da ora emerge

⁴¹ Per FALCE - FINOCCHIARO, *La digital revolution, op. cit.*, la sinergia fra innovazione tecnologia ed *expertise* finanziaria si traduce in una rinnovata offerta di prodotti e servizi, caratterizzati dalla digitalizzazione, dalla disintermediazione e dalla decentralizzazione e dall'aumento dei soggetti che partecipano al sistema.

⁴² PERRAZZELLI, *Pagamenti e Fintech, op. cit.*, per la quale le banche tradizionali dovrebbero cogliere simile opportunità facendo leva sugli elevati e consolidati livelli di fiducia di cui godono verso i propri clienti che darebbe loro maggiori vantaggi rispetto ai nuovi operatori.

⁴³ Così BANCA D'ITALIA, *PSD2 e Open banking: nuovi modelli di business e rischi emergenti*, 2021, *op. cit.*

è una sostanziale evoluzione verso principi tendono a modificare la prestazione tipica dell'attività bancaria: la nuova centralità del cliente, l'utilizzo di enormi quantità di dati e informazioni, la condivisione del rapporto tra diversi soggetti, l'integrazione tra servizi diversi e, più in generale, qualsiasi modalità concreta mediante la quale si ricorre alla tecnologia nello svolgimento della propria attività, costituiscono fattori che devono trovare piena e adeguata attuazione nella nuova operatività delle banche, per scongiurare qualsiasi eventuale rischio di rimanere ai margini di un sistema rinnovato in profondità e di perdere quel ruolo storicamente svolto nelle dinamiche dei processi economici⁴⁴.

Roberto Caratozzolo

*Associato di Diritto dell'economia
nell'Università degli Studi di Messina*

⁴⁴ SCIARRONE ALIBRANDI, *Innovazione tecnologica, regolazione e supervisione dei mercati*, in FALCE (a cura di), *Financial Innovation tra disintermediazione e mercato*, op.cit., p. 1 e ss., rileva come il processo di scomposizione della prestazione caratteristica erogata da un soggetto specializzato mette in crisi i tradizionali concetti di mercato regolato e di riserva di attività, imponendo un ripensamento di fondo del perimetro e dei caratteri qualificanti dei mercati e delle loro regole.